

solite farsi contro ogni necessità e disciplina religiosa. Che i Confessori Regolari non possano pernottar fuori senza licenza del Superiore. Vietati regali e spese, quando nelle solennità i Superiori dell'Ordine si portano alle Chiese delle Monache. La Terminazione lo stesso anno fu intimata al Pa.^{ca} MS. Sv. 1335, pag. 212, 213, ec. Vi sono pure alcuni altri decreti antichi indici della disciplina, come 1383, 16 Luglio: *Presbyteri Monasteria Monachorum non ingrediantur. Monachæ S. Clara non teneant Fratres propinquos monasterio suo.* Lib. P. fol. 22, 24. E' ripetuta la legge 1489, 31 Luglio, fol. 125, ove si dice: *Fratres Minores.* Nel 1383 pure 16 detto: *Monachæ sacrilegia committentes per Abbatissam carcerentur*; fol. 23. Nel 1451, 12 Dicembre: *Monachæ ex uno Monasterio in aliud non mutantur sine licentia Collegii Rogatorum.* Ibid. fol. 69. Altri ancora furono già sparsamente recati a luoghi proprj, e si possono consultare le materie nell'Indice generale di tutta l'Opera. Il decr. 1383 meglio s'intende osservando, che ancor in Venezia eravi il costume, che Monache e Frati stessero nello stesso Convento, o per lo meno vicini. In una Carta del 1239, nel Cod. del Piovego, il Vescovo di Castello concede certa parte d'una palude, acciò *Prior, Fratres & Sorores S. Mariæ in Jerusalem, Le Vergini, possint allezare de prædicto pallude secundum præsam quam fecerunt, & non plus.* Lo stesso ricavasi da antica Cronaca circa il Monastero di S. Croce di Venezia nel 1198, e di altri ancora. E in una Carta del 1188, nel detto Cod. del Piov. *Confiteor ego Buranus Havatorsa de Burano, nunc autem cou-*